I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 613/2009 DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2009

relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2008 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

(2) I coefficienti correttori, facenti oggetto di un pagamento sulla base del regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio [2], possono comportare degli adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) È opportuno prevedere un versamento di arretrati nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4) È opportuno prevedere un recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1º luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1º luglio 2008, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1º luglio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
[2] GU L 172 del 2.7.2008, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT

ALLEGATO

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2008
(*)	Afghanistan	0
	Sud Africa	46,9
	Albania	78,5
	Algeria	87,5
	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	71,1
	Angola	112,8
	Arabia Saudita	79,1
	Argentina	54,7
	Armenia	71,1
	Australia	108,5
	Azerbaigian	72,9
	Bangladesh	45,4
	Barbados	105,5
	Bielorussia	62,7
	Benin	92,9
	Bolivia	49,5
	Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)	78,6
	Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)	62,7
	Botswana	46
	Brasile	95,5
	Burkina Faso	96,5
(*)	Burundi	0
	Cambogia	62,7
	Camerun	109,7
	Canada	78,9
	Capo Verde	74,4
	Cile	57,7
	Cina	74,6
	Cisgiordania — Striscia di Gaza	103,1

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2008
	Colombia	79,2
	Congo (Brazzaville)	129,1
	Corea del Sud	90,7
	Costa Rica	68,7
	Costa d'Avorio	99,9
	Croazia	106,3
	Cuba	73,5
	Gibuti	85,4
	Egitto	33,8
	El Salvador	63,6
	Ecuador	57,9
	Eritrea	41,9
	Stati Uniti (New York)	91,5
	Stati Uniti (Washington)	85
	Etiopia	77,8
	Gabon	110,4
	Gambia	70,3
	Georgia	99,7
	Ghana	54,3
	Guatemala	70,7
	Guinea (Conakry)	55,7
	Guinea-Bissau	114,6
	Guyana	53,5
	Haiti	104,2
	Honduras	60,3
	Hong Kong	83,4
	Figi	72,2
	Isole Salomone	85,6
	India	50,9
	Indonesia (Banda Aceh)	49,5

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2008
	Indonesia (Giacarta)	69,1
(*)	Iraq	0
	Israele	118,9
	Giamaica	86,1
	Giappone (Tokyo)	105
	Giordania	70
	Kazakstan (Almaty)	75,6
	Kazakstan (Astana)	71
	Kenya	73,8
	Kirghizistan	86,7
	Kosovo (Pristina)	57,5
	Laos	77,6
	Lesotho	47,3
	Libano	80
(*)	Liberia	0
	Madagascar	84,2
	Malaysia	65,8
	Malawi	63,6
	Mali	83,5
	Marocco	86,9
	Maurizio	72,6
	Mauritania	61,2
	Messico	69,7
	Moldova	67,1
	Montenegro	68,9
	Mozambico	71,9
	Namibia	57,5
	Nepal	66
	Nicaragua	46,2
	Niger	85,7
	Nigeria	93

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2008
	Norvegia	131,2
	Nuova Caledonia	140,4
	Nuova Zelanda	89,8
	Uganda	69,9
	Uzbekistan	45,4
	Pakistan	43,9
	Panama	52,2
	Papua Nuova Guinea	73,5
	Paraguay	83,6
	Perù	67,4
	Filippine	61
	Repubblica centrafricana	113,1
	Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)	112,3
	Repubblica dominicana	58,2
	Russia	121,8
	Ruanda	82,7
	Samoa	65,5
	Senegal	88,1
	Serbia (Belgrado)	73,9
	Sierra Leone	68,9
	Singapore	95,8
	Sudan	50
	Sri Lanka	58,1
	Sudan meridionale (Juba)	87,6
	Svizzera (Ginevra)	112,2
	Svizzera (Berna)	108
	Suriname	39,7
	Swaziland	46,4
	Siria	66,8
	Tagikistan	61,2
	Taiwan	77,3

	SEDI DI SERVIZIO	Coefficienti correttori luglio 2008
	Tanzania	61,4
	Ciad	129,3
	Thailandia	52,4
	Timor orientale	56,6
	Togo	87
	Tonga	85
	Trinidad e Tobago	61,6
	Tunisia	68,7
	Turchia	80,7
	Ucraina	109,4
	Uruguay	73,2
	Vanuatu	105,6
	Venezuela	61
	Vietnam	40,2
	Yemen	57
	Zambia	63,2
(*)	Zimbabwe	0

(*) Non disponibile.